



Decreto Dirigenziale n. 9 del 22/01/2013

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 9 Settore tecnico amm.vo provinciale Napoli - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

REGG.TI CE 852-853/04 - SOSPENSIONE TEMPORANEA ATTIVITA' PRODUTTIVA E APPROVAL NUMBER 2125 L - STABILIMENTO DELLA DITTA AR. INDUSTRIE ALIMENTARI SP.A. CON SEDE OPERATIVA IN S. ANTONIO ABATE (NA) ALLA VIA BUONCONSIGLIO, N. 396.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che lo stabilimento della Ditta AR. INDUSTRIE ALIMENTARI S.p.a. con sede legale in Angri (SA), al C.so Vittorio Emanuele, n. 186 e sede produttiva in S.Antonio Abate (NA), Via Buonconsiglio, n. 396, è stato riconosciuto idoneo per un laboratorio per la produzione di pasta farcita previsto nell' All. III – Sez. VI – Impianti di trasformazione, giusto D.D. n. 316/SAN/STAP-NA del 17.10.2006, con approval number 2125 L, ai sensi dei Regg.ti CE 852-853/2004;

che questo Settore, con nota prot. n. 969013 del 10.11.2009, ha preso atto delle modifiche produttive, che non comportano variazione all'atto di riconoscimento, effettuate nello stabilimento della ditta de qua, quali: produzione di sughi pronti a base di carne;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari dell'ASL NAPOLI 3 SUD, con nota prot. n. 103 del 18.1.2013, ha chiesto la sospensione temporanea dell'attività produttiva e dell'Approval number 2125 L in quanto in seguito a ripetuti tentativi di accesso allo stabilimento da parte di personale veterinario dell'ASL competente territorialmente, per effettuare sopralluogo ispettivo, il cancello di entrata è risultato chiuso, nel piazzale antistante non vi è traccia di attività e il legale rappresentante della ditta de qua è irreperibile;

RITENUTO di dover accogliere la predetta richiesta di sospensione dell'attività della ditta de qua, nonché dell'APPROVAL NUMBER 2125 L, limitando la detta sospensione ad un periodo non superiore i 12 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto, pena la revoca del riconoscimento e subordinando la riattivazione del predetto approval number 2125 L, alla verifica ed al rilascio di formale parere favorevole del Servizio veterinario dell'ASL competente, circa il mantenimento dei requisiti previsti dal Regolamento CE 852-853/04 e la conseguente comunicazione allo STAP ed al Settore Veterinario, così come stabilito nella delibera di G.R.C. n. 1838 del 20.11.2008;

SI RAPPRESENTA che, avverso il provvedimento di sospensione adottato dallo STAP Assistenza Sanitaria di Napoli, la ditta AR. INDUSTRIE ALIMENTARI S.p.a. con sede legale in Angri (SA), al C.so Vittorio Emanuele, n. 186 e sede produttiva in S.Antonio Abate (NA), Via Buonconsiglio, n. 396, può proporre ricorso al Giudice Amministrativo entro i tempi previsti dalla vigente normativa;

VISTO l'art. 4 del Regolamento CE n. 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

VISTO il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";

VISTA la delibera di G.R. n. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto "Attribuzioni di funzioni ai Dirigenti della Giunta Regionale";

VISTA altresì la circolare n. 5 del 12/06/2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 30 del 6.3.2007 del Coordinatore dell'A.G.C. n. 20 - Assistenza Sanitaria di delega delle funzioni al Dirigente dello S.T.A.P. di Napoli, di tutti i compiti, compresi gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 30.7.2012;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore 09 – Servizio 01 – STAP NA – Assistenza Sanitaria e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente:

D E C R E T A

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

di sospendere temporaneamente, per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data del presente decreto, pena la revoca del riconoscimento, l'attività di laboratorio per la produzione di pasta farcita e l'approval number 2125 L assegnato allo stabilimento della ditta AR. INDUSTRIE ALIMENTARI S.p.a. (P.IVA: 03677170650) con sede legale in Angri (SA), al C.so Vittorio Emanuele, n. 186 e sede produttiva in S.Antonio Abate (NA), Via Buonconsiglio, n. 396;

di subordinare la riattivazione del predetto approval number 2125 L, alla verifica ed alla comunicazione con formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL Napoli 3 SUD (ex ASL NA/5), circa il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari e tecnico-strutturali presso lo stabilimento della ditta de qua, previsti dai Regolamenti CE 852-853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

avverso il provvedimento di sospensione adottato dallo STAP Assistenza Sanitaria di Napoli, la ditta AR. INDUSTRIE ALIMENTARI S.p.a. con sede legale in Angri (SA), al C.so Vittorio Emanuele, n. 186 e sede produttiva in S.Antonio Abate (NA), Via Buonconsiglio, n. 396, può proporre ricorso al Giudice Amministrativo entro i tempi previsti dalla vigente normativa;

di inviare il presente provvedimento all'Assessore alla Sanità, alla Segreteria di Giunta Regionale, al Settore Veterinario Regionale, al Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari dell'ASL NAPOLI 3 Sud per la notifica alla Ditta interessata e per i previsti compiti di vigilanza nonché al Bollettino Ufficiale della Regione Campania per la pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
Dr Prof. Prospero Volpe